



COMUNICATO UFFICIALE N.83 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 45/AA al N. 49/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele TREGLIA, Luigi FORTE e della società A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE TREGLIA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di calcio a cinque, all'epoca dei fatti, sospeso dall'Albo e tesserato quale Dirigente Accompagnatore per la A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI, **a)** in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 33, 35, 37 e 40 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella stagione sportiva 2018/2019, in costanza di sospensione volontaria dall'Albo del Settore Tecnico, svolto mansioni derivanti dall'iscrizione al predetto Albo sia per la A.S.D. HERACLES - partecipante al Campionato di Calcio a 5 Serie C2 organizzato dal Comitato Regionale Lazio-occupandosi all'inizio della stagione, in assenza di tesseramento, delle attività di allenamento della squadra, sia per la A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI - partecipante al Campionato Giovanissimi Provinciali organizzato dal Comitato Regionale Lazio-impartendo disposizioni tecnico-tattiche e decidendo le sostituzioni durante le gare di campionato direttamente dal campo di gioco, cui accedeva in veste di dirigente accompagnatore, per come, peraltro, personalmente verificato dal Collaboratore federale delegato in occasione della partita disputata il 24 aprile 2019; **b)** in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., con riferimento all'art. 17, comma 4, del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per avere omesso, nella stagione sportiva 2018/2019, il pagamento, obbligatorio anche in ipotesi di sospensione, della quota annuale di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico;

LUIGI FORTE, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 33 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, il sig. Michele Treglia, in costanza sospensione volontaria dall'Albo del Settore Tecnico svolgesse mansioni derivanti dall'iscrizione al predetto Albo a favore della squadra della A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI, partecipante al Campionato Giovanissimi Provinciali organizzato dal Comitato Regionale Lazio e che si occupasse di impartire disposizioni tecnico-tattiche ai calciatori e decidere le sostituzioni durante le gare di campionato direttamente dal campo di gioco, cui accedeva in veste di dirigente accompagnatore, per come, peraltro, personalmente verificato dal Collaboratore federale delegato in occasione della partita disputata il 24 aprile 2019;

A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta ai soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Miche TREGLIA e Luigi FORTE in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di novanta giorni di squalifica per il Sig. Michele TREGLIA, due mesi di inibizione per il Sig. Luigi FORTE e € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1005 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo DI GIOVANNI, Gennaro DE VIVO, Giuseppe DI BARTOLOMEO, Francesco IANNACO, Luigi FRANCO e della società A.S.D. CALPAZIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO DI GIOVANNI, Presidente della società A.S.D. Calpazio, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Franco Luigi nelle gare del Campionato Mini Allievi Salerno del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Calpazio – Grigio Rossi 1927 del 3.12.2017 e Cava 2000 – Calpazio del 13.1.2018, e del calciatore Avallone Emanuele nella gara del Campionato Mini Allievi Salerno del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Calpazio - Gymnasium Soccer dell'8.4.2018;

GENNARO DE VIVO, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Calpazio, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Calpazio in occasione della gara del Campionato Mini Allievi Salerno del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Calpazio – Grigio Rossi 1927 del 3.12.2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Franco Luigi, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GIUSEPPE DI BARTOLOMEO, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Calpazio, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Calpazio in occasione della gara del Campionato Mini Allievi Salerno del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Cava 2000 - Calpazio del 13.1.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Franco Luigi, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

FRANCESCO IANNACCO, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Calpazio, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Calpazio in occasione

della gara del Campionato Mini Allievi Salerno del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Calpazio – Gymnasium Soccer dell'8.4.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Avallone Emanuele, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

LUIGI FRANCO, calciatore schierato per la società A.S.D. Calpazio, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare del Campionato Mini Allievi Salerno del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Calpazio – Grigio Rossi 1927 del 3.12.2017 e Cava 2000 – Calpazio del 13.1.2018, nelle file della società A.S.D. Calpazio, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta ai soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gennaro DE VIVO, Giuseppe DI BARTOLOMEO, Francesco IANNACO, Luigi FRANCO e Angelo DI GIOVANNI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CALPAZIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Gennaro DE VIVO, due mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe DI BARTOLOMEO, due mesi di inibizione per il Sig. Francesco IANNACO, tre giornate di squalifica per il Sig. Luigi FRANCO, quattro mesi di inibizione per il Sig. Angelo DI GIOVANNI e € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda ed un punto di penalizzazione per la società A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1046 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Claudio AMENDOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO AMENDOLA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Scafatese Calcio 1922, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 30, comma 1 e 4, dello Statuto F.I.G.C., per aver presentato, eludendo il vincolo di giustizia, al Giudice di Pace di Torre Annunziata un ricorso per Decreto Ingiuntivo nei confronti della società F.C.D. Rossoblù Potenza e ciò in assenza di formale autorizzazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio AMENDOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di tre mesi e quindici giorni di squalifica per il Sig. Claudio AMENDOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1435 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Franco FERRO e della società A.S.D. RECALE 2002, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO FERRO, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società A.S.D. RECALE 2002, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Carlo Bernardo e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo di costui nelle gare, valevoli per il campionato 2018-2019 di calcio a 5-Serie C2, Asd Cicciano-Asd Recale 2002 del 7.12.2018 e Asd Recale 2002-Asd Olympique Sinope C5 del 19.1.2019;

A.S.D. RECALE 2002, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco FERRO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. RECALE 2002;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Franco FERRO e di € 300,00 di ammenda e due punti di penalizzazione per la società A.S.D. RECALE 2002;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto RUOCCO, Francesco GRIMALDI e della società A.S.D. POMPEIANA 1929, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO RUOCCO, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società Asd Pompeiana 1929, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società Asd Pompeiana 1929 in occasione dell'incontro Asd Pompeiana 1929/Football S. Agnello del 04/12/2017 valida per il Campionato Juniores Regionale Girone G, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Ammendola Mirko, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

FRANCESCO GRIMALDI, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Pompeiana 1929, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere ai regolari tesseramenti del calciatore Mirko Ammendola e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara Asd Pompeiana 1929/Football S. Agnello del 04/12/2017 valida per il Juniores Regionale Girone G;

A.S.D. POMPEIANA 1929, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta ai soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alberto RUOCCO e Francesco GRIMALDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POMPEIANA 1929;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Alberto RUOCCO, due mesi di inibizione per il Sig. Francesco GRIMALDI e di € 200,00 di ammenda e un punto di penalizzazione per la società A.S.D. POMPEIANA 1929;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina